



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAGARIELLO	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI PASTENA	GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARZANO	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 98

UDIENZA DEL

16/07/2009 ore 09:00

SENTENZA

N°

644-4-11

PRONUNCIATA IL:

16-7-09

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26-8-11

Il Segretario

DR. SSA A.M. RIZZATO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 98
depositato il 19/02/1998

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF + ILOR 1989
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE TARANTO

proposto dal ricorrente:

74100 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA





R.G. [redacted] / 98

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto consegnato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Taranto il 14.2.1998 ed iscritto a ruolo il 19 successivo, il sig. [redacted], nato a [redacted] (cod. [redacted]) residente in [redacted] rappresentato e difeso dal dott. Commercialista Vito Montanaro, si opponeva all'avviso n. [redacted], notificatogli il 18.12.1997 con cui l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Taranto aveva accertato sinteticamente, a suo carico, un reddito imponibile per l'anno 1989 [redacted] a fronte delle dichiarazioni [redacted] con maggiori imposte dovute di [redacted] per IRPEF e di £ 3.451.000 per ILOR e comminando sanzioni per L. [redacted] per infedeli dichiarazioni Irpef ed Ilor.

Deduciva che l'Ufficio era pervenuto a tale conclusione sulla scorta di un accertamento sintetico operato a norma dell'art. 38 del DPR n.600/1973, avendo appreso dalle risposte rese da lui stesso, attuale ricorrente, ad un questionario loro proposto che egli disponeva di una casa per abitazione principale e di un'altra per abitazione secondaria, nonché di due autovetture, di cui una a gasolio con motore di 15 HP del 1985 ed un'altra a benzina con motore di 20 HP del 1989. Applicando a tali beni il presuntivo costo d'uso determinato dalle tabelle del c.d. "redidometro" di cui ai D.M. 10.9.92 e 19.11.92, l'Ufficio aveva concluso che esso aveva comportato un ammontare di gran lunga maggiore del reddito denunciato. Eccepiva il ricorrente che le risultanze induttive dell'Ufficio erano assolutamente illegittime e comunque infondate, errate ed inapplicabili al caso di specie perché irretroattive, rilevando, nel merito, che il discostamento tra l'accertato ed il reale era ben giustificato dalle circostanze che sua moglie, la sig.ra [redacted] era titolare di una pensione d'invalidità (reddito esente); che egli godeva di alcuni consistenti risparmi documentati e che una delle due auto era utilizzata dai propri figli maggiorenni a loro spese, come dichiarato in sede di questionario e come documentato in ricorso.

In particolare il ricorrente eccepiva i seguenti vizi dell'atto impugnato:

- illegittimo utilizzo dei criteri di cui al D.M. 10.09.1992 e al D.M. 19.11.1992 perchè questi costituiscono fonti legislative secondarie, che non possono derogare ad una fonte primaria, quale il D.P.R. 600/1973, e perchè il criterio del "redidometro" è un criterio rigido e meramente statistico e teorico, e, come tale, inadatto a rispecchiarsi

alla realtà economica concreta, così come alla situazione finanziaria effettiva del contribuente. Inoltre quei decreti violerebbero una lunga serie di norme costituzionali, quali gli artt. 3 (principio di uguaglianza), 23 (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali), 24 (diritto di difesa), 25 (irretroattività della norma), 53 (corso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva), 95 (attribuzione di poteri, in quanto viene affidato ad un decreto ministeriale il potere di regolamentare la materia fiscale) e 97 (trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione).

- violazione dell'art. 38, co. 4, del D.P.R. 600/1973 in quanto l'accertamento sintetico è possibile solo se sussistano elementi e circostanze di fatto certi, tali da presumere un maggior reddito e non in caso di presenza di semplici elementi indicativi di capacità contributiva;
- violazione dell'obbligo di motivazione come prescritto sia dell'art. 42, co. 3, del D.P.R. 600/1973, sia dell'art. 3 della L. 241/1990;
- illegittimità dell'applicazione retroattiva dei DD. MM. 10.09.1992 e 19.11.1992, in quanto si tratta di due atti, per di più amministrativi e, quindi, non aventi forza di legge, introdotti con la L. 413/1991 e che non possono trovare applicazione per l'anno di imposta 1989;

Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento *de quo* e, in subordine, la rideterminazione di un reddito più congruo.

Con controdeduzioni presentate il 3.05.2005 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate TA/2, che sottolineava come, in seguito all'accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, essa ben avesse potuto procedere all'accertamento col metodo sintetico, ribadendo, comunque, che in tal caso si determina solo un'inversione dell'onere della prova, nel senso che spetta al contribuente provare che il maggior reddito accertato scaturisce da spese non sostenute in prima persona o sostenute con redditi non imponibili.

In ordine all'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito, l'Ufficio si riportava alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto come l'applicazione del c.d. "redditometro" costituisca un mero "strumento" di accertamento, che non incide sulla natura sostanziale del reddito, per cui non è ad esso applicabile il principio della irretroattività.



Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento.

La Commissione ritiene il ricorso fondato e, pertanto, lo accoglie.

E' noto - per stesso riconoscimento dell'Amministrazione Finanziaria, come per pacifico dettato giurisprudenziale della stessa S.C. - che i dati-indice ricavati dai redditemetri che si sono succeduti nel tempo, finchè sono stati previsti ed utilizzati, hanno meramente valore indiziario e tutt'al più di presunzione semplice, onde è consentito quindi che sia fornita la prova di risultanze di fatto, nello specifico, diverse da quelle alle quali si giunge attraverso l'applicazione di quegli strumenti.

Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova, persino documentale, che le spese per l'uso dei suddetti beni, nell'anno, quand'anche fossero realmente dell'entità ipotizzata dall'Ufficio (il che è, però, mera teoria, soprattutto in relazione all'uso delle case d'abitazione, ben esse avrebbero potuto essere sopportate col reddito denunciato dal ricorrente, una volta che ad esso - di fatto - va ad aggiungersi quello della moglie sig.ra P. [redacted], titolare di pensione d'invalidità (reddito esente), per la quale ella aveva percepito nel periodo agosto 1982/dic. 1988 la somma di oltre [redacted] e per il 1989/1990 altr [redacted] come documentato da dichiarazione rilasciata dalla Prefettura di Taranto il 3.12.1997. Il ricorrente ha inoltre documentato di avere al 31.12.1988 un deposito a risparmio presso la Banca del Salento di Taranto di L. 75.000 [redacted].

E tali argomenti, di merito, consentono di superare anche le contestazioni di forma e di rito sollevate dal ricorrente, che si ritengono infondate alla luce d'una ormai consolidata giurisprudenza, anche in ordine alla legittima applicazione retroattiva dello strumento del redditemetro, che - è stato giustamente rilevato - non incide sull'aspetto sostanziale del reddito, ma si limita ad accertare la sua esistenza, con nuovo metodo.

Alla luce di tanto l'accertamento sintetico dell'Ufficio si rivela del tutto inattendibile e, pertanto l'accertamento relativo va annullato.

La complessità dell'argomento consiglia la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto d'accertamento impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 16.7.2009

IL PRESIDENTE ESTENSORE

